

TI_GERICHTE 38.2020.59 vom 22. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.59_d20200722

FR: TI_GERICHTE 38.2020.59 du 22 juillet 2020

IT: TI_GERICHTE 38.2020.59 del 22 luglio 2020

Regeste

Concesse ILR dal 25/3 al 30/4/20 a SA per l'AU giusta l'Ordinanza COVID-19 AD. Rettamente la ditta è stata indennizzata con un importo forfettario ex art. 5 Ordinanza (fr. 3'320 pari all'80% di fr.4'150). Da 17.9.20 a seguito della LF COVID-19 per persone con posizione analoga a DL sono previste IPG

Erwägungen

E. 3

Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti: a. le persone aventi diritto all'indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio; b. l'inizio e la fine del diritto all'indennità; c. il numero massimo di indennità giornaliere; d. l'importo e il calcolo dell'indennità; e. la procedura.

E. 4

Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.

E. 4.4

Die vom Bundesrat am 16. März 2020 erklärte ausserordentliche Lage hat hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Justiz mit den Verordnungen vom 20. März 2020 und vom 16. April 2020 eine rechtliche Regelung erfahren. Zur Verfassungs- und Gesetzeskonformität dieser Verordnungen - die sich ausweislich ihrer Ingresse auf Art. 185 Abs. 3 BV, den bundesrätlichen Erläuterungen (S. 3) zufolge "evtl. auch auf Art. 184 Abs. 3 BV" stützen - braucht sich das Bundesgericht in diesem Verfahren nicht zu äussern; die COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht ist erst nach der strittigen vorinstanzlichen Hauptverhandlung in Kraft getreten. Sie scheidet somit als rechtliche Grundlage für die auf den 7. April 2020 angeordnete Videokonferenz aus."). Ci si potrebbe chiedere se l'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), adottata dal Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (l'art. 185 cpv. 3) e per definizione limitata nel tempo con la quale è stata introdotta una deroga a talune disposizioni della LADI, deve oppure no essere parificata, da questo profilo ad una legge federale (sul tema cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann, "Problemstellungen und Lehren aus der Corona-Krise aus staats- und verwaltungsrechtlich Sicht" in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020 pag. 567 seg. /582, in particolare nota 64 e 583; U. Saxer, "Die schweizerische Bundesverfassung" St. Galler Kommentar Dike Verlag AG 2014, 185 Cost. pag. 2956-2986; pag. 2979-2988 n. 101-104). B. Märkli, "Notrecht in der Anwendungsprobe – Grundlegendes am Beispiel der

COVID-19-Vorordnungen” in Sicherheit & Recht 2/2020 pag. 59 seg., sottolinea a pag. 62 che non fondandosi direttamente su una legge federale (cfr. ad esempio la legge sulle epidemie, LEp, la quale all’art. 7 prevede che se una situazione straordinaria lo richiede il Consiglio federale può ordinare provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso) questo tipo di ordinanze possono essere per principio esaminate dai tribunali: “ (...) Schon unter der geltenden Rechtslage macht die Wahl der Rechtsgrundlage freilich einen Unterschied, und zwar, neben der Befristungspflicht gemäss Art. 7d RVOG, vor allem im Zusammenhang mit Art. 190 BV bezüglich des Rechtsschutzes. Die COVID-19-Verordnung 2, die sich auf Art. 7 EpG stützt, erklärt damit, eine unselbständige Verordnung zu sein. Sofern sie sich innerhalb des Rahmens des Epidemiengesetzes bewegt, ist sie von der Massgeblichkeit des Bundesgesetzes nach Art. 190 BV miterfasst und gerichtlich zwar überprüf-, aber nicht übersteuerbar, zumindest, soweit sie keine Verstösse gegen völkerrechtlich verbürgte Grundrechte, insbesondere diejenigen der EMRK, enthält. Die viel zu weite Formulierung des Art.

E. 5

Si applica fino al 30 giugno 2021. II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020” (RU 2020 pag. 4571-4573) Attraverso un’ulteriore modifica del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 19 dicembre 2020, il Consiglio federale ha così modificato l’art. 2 cpv. 3ter primo periodo dell’Ordinanza COVID-19: “ Art. 2 cpv. 3ter, primo periodo 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015-2019. ...” (RU 2020 pag. 5829) Per completezza va ricordato che, a livello cantonale, il 20 aprile 2020 sono state presentate due mozioni da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD + CG denominata “Diritto all’indennità per lavoro ridotto anche per gli indipendenti” e di Nadia Ghisolfi e Maddalena Ermotti Lepori “Prolungare il diritto alle indennità di disoccupazione - prevedere delle indennità cantonali straordinarie”. Nel suo Rapporto del 25 novembre 2020 (cfr. Messaggio N° 7933), con il quale ha considerato evase le mozioni, il Consiglio di Stato ha in particolare sottolineato quanto segue: “ (...) In questo senso, è importante ricordare come il Consiglio di Stato si sia subito attivato, anche proprio presso le autorità federali, per favorire l’adozione di misure di sostegno per aziende, lavoratori (dipendenti e indipendenti) e cittadini. Questa azione ha portato non solo, ad esempio, all’allargamento della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto (ILR) o all’adozione delle indennità per perdita di guadagno Corona (IPG Corona), ma anche alla concessione di “finestre di crisi” specifiche per il nostro Cantone. In questo contesto, per quanto riguarda la richiesta della prima mozione, ricordiamo che le disposizioni straordinarie in materia di lavoro ridotto, varate dal Consiglio federale, prevedevano a partire dal 17 marzo 2020 anche il versamento ai titolari dell’azienda e ai coniugi o partner registrarli di un importo forfettario di 3320 franchi per un’attività lucrativa a tempo pieno (vedi art. 5 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, abrogato il 10 giugno 2020). In seguito, dal 10 giugno al 16 settembre 2020, queste categorie – limitatamente al settore delle manifestazioni – hanno potuto beneficiare di un sostegno attraverso lo strumento delle IPG Corona (vedi art. 2 cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020). Dal 17 settembre 2020, infine, sono stati disposti nuovi provvedimenti per indennizzare la perdita di guadagno, decisi dal Parlamento federale nell’ambito della Legge COVID-19 (vedi art. 15) e disciplinati nel dettaglio dal Consiglio federale con l’adeguamento dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. (...)” 2.3. Da quanto esposto al considerando precedente,

risulta con evidenza che - a ragione - la Cassa sulla base dell'art. 2 dell'Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) ha riconosciuto alla RI 1 il diritto all'indennità per lavoro ridotto dal 25 marzo al 30 aprile 2020 per _____, malgrado quest'ultimo abbia una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, visto che si tratta dell'amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. sul tema consid. 2.1). Pure correttamente la Cassa, in applicazione dell'art. 5 della medesima ordinanza, il cui tenore è chiaro e non si presta ad interpretazione, ha indennizzato la ditta sulla base di un importo forfettario (fr. 3'320 pari all'80% di fr. 4'150.--) e non in misura dell'80% dalla perdita di salario effettiva. La ricorrente ritiene l'art. 5 contrario alla Costituzione federale (cfr. doc. V: "Lavoratori di serie A e lavoratori di serie B") la quale all'art. 8 garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. cpv. 1: "Tutti sono uguali davanti alla legge") questo Tribunale ricorda innanzitutto che, in virtù dell'art. 190 della Cost. fed. ("le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.") le autorità giudiziarie sono tenute ad applicare le leggi federali (cfr. DTF 146 V 271 consid. 8.2 pag. 289; STF 572/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 5.2 ("contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non spetta tuttavia al giudice correggere la pretesa disuguaglianza ma semmai al legislatore apportare i correttivi necessari."); STF 9C_659/2019 del 15 novembre 2019 consid. 4.2; STF 9C_377/2019 dell'11 luglio 2019 ("si rileva altresì che il Tribunale federale è tenuto ad applicare la legge federale (art. 190 Cost.)"; STF 9C_360/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.2.2; STF 8C_871/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 5.2.1. "(...) il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires."); STF 9C_477/2007 del 21 maggio 2008 consid. 2.3; STF 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009 consid. 4.3 ("On rappellera que le Tribunal fédéral est tenu, selon l' art. 190 Cst. , d'appliquer les lois fédérales. Il n'est pas habilité à en contrôler la constitutionnalité."); STF 8C_497/2019 del 18 ottobre 2019 pubblicata in DLA 2019 N. 14 pag. 365 seg. consid. 4 ("An die revidierte Gesetzesbestimmung, die bezüglich Altersgrenze keinen Auslegungsspielraum belässt, ist das Bundesgericht gebunden (Art. 190 BV).". In una sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 l'Alta Corte ha stabilito che il controllo normativo astratto della costituzionalità dell'Ordinanza COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (consid. 2.2). In una sentenza 4A_180/2020 del 6 luglio 2020 relativo al dibattimento per videoconferenza in ambito civile, pubblicata in DTF 146 III 194 il Tribunale federale ha ritenuto in quell'occasione non applicabile l'Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale e non ne ha quindi esaminato la Costituzionalità e la legalità (cfr. consid. 4.4: "

E. 7

EpG wirkt sich hier erneut negativ aus, da sie kaum eine Handhabe bietet, etwas als nicht vom Gesetzeszweck erfasst zu betrachten. Demgegenüber sind die selbständigen Verordnungen nicht «massgeblich» gemäss Art. 190 BV und die Gerichte können sie - zwar zurückhaltend - überprüfen, wobei allerdings Art. 32 Abs. 1 Bst. a VGG und Art. 83 Bst. a BGG zu beachten sind. (...)” Tale questione può stare aperta. Infatti nella misura in cui si volesse ritenere che un controllo della costituzionalità e della legalità sia possibile (cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann, op.cit., pag. 584-586 e pag. 588-590 e 595-596), questo Tribunale sottolinea che, attraverso queste disposizioni dell'Ordinanza adottata dal Consiglio federale si sono potute versare, durante un periodo limitato, le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione anche alle persone che rivestono una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro le quali, normalmente, secondo la legge e la relativa giurisprudenza, non ne avrebbero diritto (cfr. pure U. Kieser, COVID-19 “Erlassen und Versicherungsrecht” in COVID-19 già citato pag. 731 seg., pag. 752 nr. 56-58 e pag. 795 nr. 63). In tale situazione eccezionale che deroga alla LADI, si giustifica di versare a tutte le persone interessate il medesimo importo forfettario (cfr. U. Kieser pag. 753 nr. 58: “Der Anspruch der vorgennanten beiden Personenkategorie ist freilich frankemässig stark begrenzt. Die betroffenen Personen erhalten bei Kurzarbeit für eine Vollzeitstelle eine Pauschalbetrag von CHF 3'320.--), tanto più che si è trattato di una soluzione molto limitata nel tempo. Infatti, dal 17 settembre 2020, dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI bensì mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2; Ordinanza COVID-19 K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kurzarbeit für Inhaber” in Penso 3/2020 pag. 40-41). Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 deve essere confermata.

E. 17

Legge COVID-19 (■Provvedimenti nel settore dell'■assicurazione contro la disoccupazione■) stabilisce invece che:

A proposito dell'■entrata in vigore, l'■art. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5, prevede che:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.